

**DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2013
433/2013/R/GAS**

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'EVENTUALE DETERMINAZIONE DELLE OPZIONI
TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DI GAS DIVERSI DAL GAS
NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE E PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI
ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI APPLICATE DALLA
SOCIETÀ ESSENERGIA S.A.S.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008. GOP 28/08 e successive modifiche e integrazioni, recante "Istituzione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dello Sportello per il consumatore di energia ed adozione del Regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. m), della legge 14 novembre 1995, n. 481", (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
- la Parte II. del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", approvata con la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (TIVG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
- l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione 173/04, prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas di petrolio liquefatto (GPL) trasmettano all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'articolo 2, commi 2.3 e 2.4, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD;
- il comma 7.1. della RTDG prevede che entro il 15 ottobre di ciascun anno le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento;
- il comma 7.2. della RTDG prevede che la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento sia presentata compilando la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
- l'articolo 80.4. della RTDG stabilisce che rientrano nella regolazione tariffaria le reti canalizzate che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - siano gestite in concessione;
 - non siano gestite in concessione, ma abbiano le seguenti caratteristiche:
 - i. servano almeno cinquanta punti di riconsegna;
 - ii. prevedano l'utilizzo di suolo pubblico;
 - iii. i contratti stipulati con i clienti finali prevedano vincoli di esclusiva per durate superiori a cinque anni.

CONSIDERATO CHE:

- nel mese di novembre 2012 la società Essenergia S.a.s. si è registrata nell'Anagrafica operatori dell'Autorità in qualità di soggetto che svolge l'attività di distribuzione di gas diversi dal naturale;
- la Direzione Infrastrutture dell'Autorità, con lettera del 12 aprile 2013, prot. 14045, ha inviato una comunicazione alla società, segnalando che la medesima non risultava registrata negli archivi della medesima Direzione Infrastrutture, chiedendo di fornire giustificazione della mancata segnalazione e invitando la medesima società a fornire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 80.4. della RTDG per l'applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità;
- a oggi non risultano pervenute risposte alla comunicazione di cui al precedente alinea;
- nel mese di luglio 2013 la società ha costituito nell'Anagrafica territoriale le località di Marcetelli (RI), Pozzaglia Sabina (RI) e Paganico Sabino (RI), nelle quali risulta fornito GPL.

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute allo Sportello per il consumatore di energia lamentate da parte di clienti finali che risulterebbero serviti dalla società, in relazione a incrementi dei costi del servizio nell'anno 2011, come si evince dal fascicolo trasmesso all'Autorità dal medesimo Sportello, con propria comunicazione prot. 39234, del 3 dicembre 2012;
- la Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità ha inviato, con lettera prot. 5651 del 12 febbraio 2013, una richiesta di chiarimenti alla società, sollecitata con note prot. 11397 del 22 marzo 2013 e prot. 18049 del 15 maggio 2013;
- la società ha risposto con lettera del 12 giugno 2013, prot. Autorità 22064 del 17 giugno 2013, in cui afferma, tra l'altro, che il prezzo praticato non è scaturito dalla sommatoria delle componenti di distribuzione, misura e vendita, e che tale prezzo *“risulta essere, dal confronto con altri operatori del settore, inferiore a quanto praticato nella zona da altri distributori, ed in linea con quanto risulterebbe applicando le componenti tariffarie prescritte dall'Autorità”*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- intimare alla società Essenergia S.a.s. di fornire gli elementi richiesti con la comunicazione della Direzione Infrastrutture in data 12 aprile 2013;
- acquisire gli elementi necessari che consentano di stabilire se l'impresa era tenuta a presentare le proposte tariffarie e, in caso affermativo, di determinare il valore delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate nel periodo e per le località nelle quali la società ha svolto il medesimo servizio;
- verificare quali condizioni tariffarie siano state applicate dalla Società in relazione al servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate e quali condizioni economiche siano state applicate in relazione allo svolgimento del servizio di vendita di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane nelle località dalla medesima servite

DELIBERA

1. di intimare alla società Essenergia S.a.s. di fornire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al successivo punto 8, della presente deliberazione, le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza delle condizioni, previste dall'articolo 80, della RTDG, per l'applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità alle attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate e ogni altra informazione utile a stabilire la data di avvio del servizio;
2. avviare un procedimento volto a:
 - accertare quali condizioni tariffarie ed economiche siano state effettivamente praticate in relazione allo svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale a mezzo di reti

- canalizzate dalla società nella località di Marcetelli (RI), Pozzaglia Sabina (RI) e Paganico Sabino (RI);
- acquisire gli elementi necessari che consentano di determinare il valore delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura di GPL nel periodo in cui la società ha svolto il servizio;
 - eventualmente determinare le opzioni tariffarie per i predetti servizi qualora e con riferimento ai periodi in cui risulti che la società avrebbe dovuto presentare all'Autorità le relative proposte;
3. di richiedere alla società l'invio della documentazione relativa al punto 2 della presente deliberazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al successivo punto 8 della presente deliberazione;
 4. di fissare in 180 (centottanta) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
 5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Infrastrutture e della Direzione Mercati dell'Autorità;
 6. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
 7. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture e al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, per i seguiti di competenza;
 8. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Essenergia S.a.s.;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni